

L'autorizzazione ai versamenti volontari in occasione del rigetto di una domanda di pensione.

L'autorizzazione ai versamenti volontari in occasione del rigetto di una domanda di pensione

Si riporta il testo tutt'ora in vigore della [Circolare INPS del 7 marzo 1984, n. 51](#):

«1) Autorizzazione ai versamenti volontari in occasione della reiezione di una domanda di pensione.

In base alla normativa vigente, la domanda di pensione, in caso di reiezione vale, in alternativa, come domanda di prosecuzione volontaria.

L'assicurato ha pertanto il diritto ad ottenere l'esame della domanda sotto il profilo alternativo della prosecuzione volontaria».

L'assicurato tramite la propria organizzazione sindacale o patronato dovrà scrivere alla Sede INPS che ha rigettato la domanda di pensione di emettere un bollettino contenente il numero delle settimane che gli consentano di raggiungere il diritto alla pensione.

Si ricorda infine che il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.187 prevede che la contribuzione volontaria possa essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contribuzione volontaria, ove gli stessi non siano coperti da contribuzione.